

CONFERMATO IL DIRITTO AL COMPLETO SOSTEGNO SCOLASTICO DI UNA ALUNNA CON HANDICAP GRAVE

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione II), con l'importante sentenza dell'11 giugno 2009, depositata in segreteria il 25 dello stesso mese, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una alunna con il 100% di invalidità e indennità di accompagnamento, riconoscendo il diritto di ottenere l'erogazione dell'attività di sostegno di assistenza scolastica e di base come indicato dall'Asl competente e non, invece, nella forma ridotta concessa dall'Amministrazione scolastica.

Ha inoltre condannato la stessa Amministrazione al risarcimento del "danno esistenziale" subito dalla minore a seguito dell'insufficiente erogazione dell'attività di sostegno, liquidato nella somma di cinquemila euro.

I genitori della minore si erano opposti contro il provvedimento emesso dall'Istituto statale "Armando Perotti" in persona del Dirigente scolastico pro tempore dott. Giovanni Dibenedetto, che dimezzava rispetto all'anno precedente le ore di sostegno erogate alla figlia, nonostante l'aggravamento delle condizioni della minore già affetta dalla nascita da «*epilessia mioclonica severa con crisi polimorfe farmacoresistenti e secondario disturbo generalizzato dello sviluppo*» nonché invalida totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Inoltre i genitori della minore chiedevano «*la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla minore*» (cosiddetto "danno esistenziale").

Il Tar della Puglia ha dato ragione a tali richieste, sostenendo che è «*diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli articoli 3 comma 2, 34 e 38 della Costituzione*» ottenere l'erogazione del servizio di assistenza durante l'orario scolastico, in ragione del suo grave stato di invalidità «*sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all'assistenza del disabile, espressamente sancito dalla legge n. 104 del 1992 (articoli 12, 13, 14, 15 e 16), nonché dal Testo unico n. 297/1994*».

Il Collegio ha evidenziato come l'Amministrazione scolastica competente abbia operato illegittimamente una riduzione del rapporto di sostegno pedagogico fissandolo in "uno a due" (per sole 16 ore settimanali), diminuendolo sia rispetto all'anno scolastico precedente sia, soprattutto, rispetto a quanto stabilito dalla competente Commissione medica dell'Asl di Bari che, in ragione della grave patologia, aveva ritenuto necessaria «*la presenza dell'insegnante di sostegno con rapporto di uno a uno e dunque per complessive 30 ore settimanali (in deroga al rapporto di cui alla legge 104/1992 e in particolare all'articolo 40 commi 1 e 3 della legge 449/1997)*».

Secondo la sentenza in questione, la motivazione addotta dall'Amministrazione scolastica per giustificare il provvedimento di diminuzione delle ore di sostegno «*posto in essere "a causa dei tagli in organico (...)", risulta del tutto illegittimo, atteso che (...) il diritto conculcato costituisce diritto fondamentale della persona e costituzionalmente protetto, con evidente priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell'attività scolastica, nel senso che quest'ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi*».

A questo proposito, si esprime ancora il Collegio, non è dall'Amministrazione scolastica né dai genitori esercenti la potestà sul disabile che deve essere determinato e specificato «*il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale*» bensì «*esclusivamente ed unicamente dall'Asl, organo competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile*».

Ribadisce ancora il Tribunale che «*la natura di diritto fondamentale non consente (...) alcuna elasticità nell'erogazione né alcuna discrezionalità dell'Amministrazione*», che pertanto «*è tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e*

assistenziale indicato dall'Asl, configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l'esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria».

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento proposta dai ricorrenti in relazione al danno subito dalla minore, in quanto *«il portatore di handicap è stato privato della assistenza specialistica di base nei termini dovuti»*, il Collegio rileva innanzitutto che occorre *«distinguere nel caso di specie il danno patrimoniale dal danno esistenziale»*.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, non avendo i genitori presentato alcuna domanda in tal senso, l'ipotesi risarcitoria non ricorre.

In ogni caso, evidenzia il Collegio, *«qualora i genitori avessero – nell'inerzia dell'Amministrazione scolastica – provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare il servizio al figlio minore, i relativi costi avrebbero costituito danno patrimoniale risarcibile in loro favore»*.

In relazione invece al danno esistenziale, nonostante non vi sia una specifica prova del danno subito dalla minore, *«deve ritenersi che il venir meno dell'assistenza scolastica e di base in presenza della grave e documentata situazione di disabilità, abbia determinato un regresso nella vita scolastica e relazionale della minore, pregiudicando ulteriormente il già precario livello di integrazione sociale con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima della bambina, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio subito dalla piccola»*.

Facendo riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 18 gennaio 2006, n. 125, il Collegio osserva che *«secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il danno esistenziale, distinto dal danno biologico e consistente nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile, a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale (...) e non necessita di specifica prova»*.

Il Collegio ha pertanto riconosciuto *«equitativamente»* a favore della minore la somma di euro cinquemila *«tenuto conto della gravità del pregiudizio subito dalla stessa nell'arco di tempo dell'intero anno scolastico 2008/2009, consistente nel regresso e nella involuzione dello sviluppo formativo e nel danno psicologico e relazionale»*.